Conto corrente con la posta

Anno 90° — Numero 64

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 18 marzo 1949 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 64 DEL 18 MARZO 1949:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 15: **Istituto Mobiliare Italiano:** Bollettino della estrazione effettuata il 10 e 11 febbraio 1949.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 novembre 1948, n. **1669.**

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Suore Orsoline di Unione Romana, con sede in Manerbio (Brescia).

N. 1669. Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Suore Orsoline di Unione Romana, con sede in Manerbio (Brescia), e viene autorizzato il trasferimento, a favore del Monastero stesso, di alcuni immobili situati in Manerbio, del valore complessivo accertato di L. 8.000.000, da esso posseduti « animo domini » da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *marzo* 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1948, n. 1670.

Autorizzazione alla Cassa scolastica della scuola tecnica industriale « G. Plana » di Torino ad accettare una donazione.

N. 1670. Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della scuola tecnica industriale « G. Plana » di Torino viene autorizzata ad accettare la donazione di nominali L. 28.000, disposta dalla signora Tina Cerutti vedova Caldera, per l'istituzione di un premio di studio intitolato al nome dell'ing. Oreste Caldera.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *marzo* 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1949, n. 62.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Sacra Famiglia, in località Vicci del comune di La Spezia.

N. 62. Decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di La Spezia in data 31 dicembre 1947, relativo alla erezione della parrocchia della Sacra Famiglia, in località Vicci del comune di La Spezia.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1949, n. 63.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di procura della Congregazione delle Figlie della Divina Carità, con sede in Grottaferrata (Roma).

N. 63. Decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa di procura della Congregazione delle Figlie della Divina Carità, con sede in Grottaferrata (Roma).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *febbraio* 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1949, n. 64.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giacomo Maggiore Apostolo, in frazione Colfrancui del comune di Oderzo (Treviso).

N. 64. Decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Vittorio Veneto in data 20 dicembre 1947, relativo alla erezione della parrocchia di San Giacomo Maggiore Apostolo, in frazione Colfrancui del comune di Oderzo (Treviso).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1949, n. 65.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Vergine Assunta, in località Marchesane del comune di Bassano del Grappa (Vicenza).

N. 65. Decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Vicenza in data 25 novembre 1943, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Vergine Assunta, in località Marchesane del comune di Bassano del Grappa (Vicenza).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1949

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1949.

Composizione del Collegio dei sindaci del Comitato carboni.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 471, sull'organizzazione e sul funzionamento del Comitato carboni;

Visto il proprio decreto 21 ottobre 1946, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1946, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 361, con il quale è stato costituito, fino al 31 dicembre 1948, il Collegio sindacale del suddetto Comitato, previsto dall'art. 10 del citato decreto legislativo luogotenenziale;

Considerata la necessità di nominare il Collegio stesso per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1949;

Vista la lettera n. 1859/1495 del 21 gennaio 1949, con la quale il Ministero dei trasporti ha designato il proprio rappresentante;

Decreta:

Il Collegio dei sindaci del Comitato carboni, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1949, è composto dai seguenti membri:

rag. Benvenuto Ricci, in rappresentanza del Ministero del tesoro, capo della Ragioneria centrale del Ministero dell'industria e del commercio;

dott. Guido Troise. in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio, ispettore generale a riposo.

per. ind. Otello Magini. in rappresentanza del Ministero dei trasporti, ispettore capo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1949

Il Ministro: LOMBARDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1949
Registro Industria e commercio n. 2, foglio n. 273. — BRUNO

(956)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1949.

Proroga del termine per la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori disoccupati dipendenti dalle Manifatture Toscane Riunite e Cucirini Cantoni Coats di Pontedera (Pisa).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 22 ottobre 1946, 8 marzo 1947, 13 maggio 1947, 8 luglio 1947, 5 ottobre 1947, 22 gennaio 1948, relativi alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati dipendenti dall'industria in genere della provincia di Pisa;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che per i lavoratori disoccupati dipendenti dalle Manifatture Toscane Riunite e Cucirini Cantoni Coats di Pontedera (Pisa) permangono le condizioni per lo stesso sussidio straordinario:

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

La durata di novanta giorni del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori disoccupati dipendenti dalle Manifatture Toscane Riunite e Cucirini Cantoni Coats di Pontedera, di cui all'autorizzazione alla concessione del sussidio medesimo, prevista dal decreto interministeriale 8 marzo 1947, è prorogata sino al termine massimo di giorni centottanta.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura:

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione:

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi di istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1949

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1949
Registro Lavoro e previdenza n. 5, foglio n. 43. — LAMICELA

(929)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1949.

Provvedimenti a favore degli agenti della riscossione delle imposte dirette per le maggiori spese di gestione per gli anni 1948 e 1949.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424, concernente provvedimenti in materia di riscossione di imposte dirette;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 689, concernente provvedimenti a favore degli esattori delle imposte dirette dei territori liberati dopo il 28 febbraio 1945;

Visto il decreto interministeriale 5 febbraio 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 febbraio 1946, n. 50, concernente l'addizionale d'aggio da applicare per il 1946;

Visto il decreto Ministeriale 4 febbraio 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 marzo 1947, concernente l'addizionale d'aggio da applicare per il 1947 e l'integrazione agli esattori delle imposte dirette per il 1947 delle maggiori spese di gestione,

Visto il decreto Ministeriale 10 gennaio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 febbraio 1948, concernente l'addizionale di aggio da applicare per il 1948 e l'integrazione agli esattori delle imposte dirette per il 1948 delle maggiori spese di gestione;

Visto il decreto Ministeriale 20 gennaio 1949 che stabilisce la misura dell'addizionale d'aggio per l'anno in corso;

Visto l'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424, prima citato;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno 1948, l'integrazione in misura fissa delle maggiori spese di gestione, è liquidata maggiorando le percentuali di aggio per il 1947 stabilite a favore degli esattori delle imposte dirette dal 1° comma dell'art. 2 del decreto Ministeriale 4 febbraio 1947.

Tale maggiorazione, determinata con i criteri dell'art. 2 del decreto Ministeriale 10 gennaio 1948, tenendo conto cioè delle variazioni nelle retribuzioni del personale esattoriale che si sono verificate nell'anno 1948. per effetto della scala mobile, viene applicata nella misura media del 119 per cento e resta così determinata:

Carico del 1943 al netto d'aggio	Percentuale di integrazione 1948 aggio 1943 compreso
—	—
~~1) fino a 3 milioni . . .~~	~~3285 %~~
2) da 3 fino a 10 milioni	3120 %
3) da 10 fino a 30 milioni .	2956 %
4) da 30 fino a 70 milioni .	2737 %
5) da 70 fino a 200 milioni .	2518 %
6) da 200 fino a 500 milioni .	2299 %
7) oltre i 500 milioni	2190 %

Per le esattorie che al 31 dicembre 1945 non avevano alcun dipendente fisso, la maggiorazione si applica sulla percentuale prevista dal decreto Ministeriale 4 febbraio 1947, ridotta di 200 punti.

Per le esattorie che alla stessa data avevano più di 850 dipendenti fissi iscritti alla Cassa di previdenza degli esattoriali e alla invalidità e vecchiaia, la misura della percentuale maggiorata del 119 % a norma del secondo comma del presente articolo, è aumentata di 100 punti.

Art. 2.

Il terzo e quarto comma dell'art. 5 del decreto Ministeriale 10 gennaio 1948 sono sostituiti dal seguente:

Le domande di integrazione di aggio per il 1948 dovranno, sotto pena di decadenza, essere presentate entro il 31 marzo 1949 esclusivamente alla Intendenza di finanza competente per territorio, che, sotto la personale responsabilità dell'Intendente, rilascerà ricevuta contenente, oltre la data di presentazione, anche il numero di protocollo e la firma dell'Intendente o di un funzionario amministrativo da lui espressamente delegato. Ciascuna domanda dovrà essere singolarmente protocollata, anche nel caso di contemporanea presentazione da parte di aziende esattoriali che gestiscono più esattorie.

Unica prova della tempestività della domanda è costituita dalla ricevuta di cui al comma precedente.

Le domande di cui trattasi dovranno essere accompagnate da un prospetto dal quale risulti:

a) il carico del 1943 soggetto ad aggio, la percentuale di aggio contrattuale e l'importo relativo;

b) le riscossioni effettuate nel 1948 ed il relativo aggio contrattuale conseguito;

c) l'ammontare dell'addizionale riscossa nello stesso anno.

Nel caso di integrazione in base a rendiconto, oltre i prospetti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), a ciascuna domanda deve essere allegato anche un particolareggiato conto economico nel quale vanno portati in attivo gli introiti realizzati nell'anno per aggio, per indennità di mora, compensi per atti esecutivi, per servizio di tesoreria e per qualsiasi altro titolo. Dovranno essere indicati anche il carico dei ruoli del 1948 soggetto ad aggio; il numero degli articoli di ruolo e delle partite; la percentuale di morosità nell'anno 1948; l'eventuale esistenza di uffici staccati permanenti in frazioni o Comuni consorziati ed i centri di popolazione nei quali viene effettuata la riscossione nei mesi di scadenza di rate.

Gli esattori di cui all'art. 4 del decreto Ministeriale 10 gennaio 1948 dovranno anche provare di aver effettuato il versamento del 70 per cento dell'addizionale riscossa, in conformità della disposizione portata dall'art. 9 dello stesso decreto Ministeriale 10 gennaio 1948.

Art. 3.

Per l'anno 1949 gli esattori delle imposte dirette potranno usufruire di una integrazione di aggio in misura uguale a quella stabilita dall'art. 1 del presente decreto.

Qualora però dovessero nel corso dell'anno verificarsi variazioni in aumento o diminuzione nelle retribuzioni del personale esattoriale esclusivamente per effetto della scala mobile, i coefficienti suddetti potranno essere riveduti, tenendo conto della media delle variazioni stesse.

Art. 4.

L'integrazione di aggio per il 1949 sarà consentita soltanto in misura fissa, salvo i casi particolari previsti dagli articoli 9 e 10 del presente decreto.

Gli esattori che non ritengano di poter coprire gli oneri di gestione con i coefficienti prestabiliti, potranno, entro il 10 maggio 1949, presentare al Ministero delle finanze, Direzione generale delle imposte dirette, Divisione 4ª, apposita motivata dichiarazione, corredata dagli elementi necessari per comprovare l'onerosità dell'azienda, ed indicheranno specificatamente:

a) il carico del 1943 soggetto ad aggio ed aggio relativo;

b) il carico dei ruoli in riscossione negli anni 1948 e 1949, specificando per ciascun ruolo il carico lordo e l'ammontare dell'aggio e dell'addizionale per i carichi sui quali è dovuta;

c) la misura percentuale dell'aggio contrattuale e dell'addizionale per il 1948 ed il 1949;

d) il numero del personale in servizio nel 1943, nel 1948 e nel 1949 ed il costo relativo distintamente per retribuzione e contributi assicurativi e previdenziali;

e) il numero degli articoli di ruolo per i carichi di cui alle lettere *a*) e *b*), distinto per Comune nel caso di esattorie consorziali ed il numero delle partite;

f) gli oneri particolari inerenti alla gestione.

Il Ministero con provvedimento insindacabile da emettersi ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424, sentita la Commissione di cui all'art. 5 del regio decreto 2 giugno 1946, n. 587, potrà, ove ritenga sussistente la particolare onerosità, consentire caso per caso, che le percentuali di integrazione di cui all'art. 3 del presente decreto, siano aumentate sino al limite massimo del 35 per cento.

Art. 5.

Le aziende esattoriali che si avvarranno della facoltà di cui all'articolo precedente, dovranno:

1) trasmettere al Ministero delle finanze, Direzione generale delle imposte dirette, entro i giorni 10 luglio, 10 settembre, 10 novembre 1949 e 10 gennaio 1950, un prospetto indicante il carico complessivo dei ruoli e l'ammontare delle riscossioni effettuate a tutto il bimestre precedente con la percentuale di morosità;

2) indicare gli introiti realizzati a tutto il bimestre precedente, per aggio, addizionale, indennità di mora, compensi per atti esecutivi e per qualsiasi altro titolo;

3) comunicare le spese verificatesi nello stesso periodo, specificandone la causale, e fornendo gli opportuni chiarimenti circa quelle di notevole entità.

Nessuna spesa ordinaria rilevante o straordinaria di qualsiasi entità potrà essere sostenuta dalle esattorie di cui trattasi senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle finanze, che si riserva la facoltà di disporre che presso le esattorie stesse, venga distaccato, per il controllo permanente della gestione, personale dell'Amministrazione finanziaria.

Art. 6.

In mancanza della dichiarazione prevista dall'art. 4 o qualora la dichiarazione stessa pervenga al Ministero oltre il termine prescritto, l'esattore potrà usufruire soltanto della integrazione di cui all'art. 3.

Nei confronti degli inadempienti alle prescrizioni di cui all'art. 5 il Ministro per le finanze può dichiarare la decadenza dalla possibilità di revisione del coefficiente di integrazione.

Art. 7.

La concessione dell'integrazione di aggio agli esattori per il 1949 è autorizzata con decreto dell'Intendente di finanza competente per territorio, salvo i casi previsti dall'ultimo comma del presente articolo.

Le relative domande dovranno, sotto pena di decadenza, essere presentate entro il 31 marzo 1950 con le stesse modalità e norme stabilite per il 1948 dai comma primo, secondo e terzo dell'art. 2 del presente decreto.

Alle domande dovrà essere unito un prospetto dal quale risulti:

a) il carico del 1943 soggetto ad aggio, la percentuale di aggio contrattuale e l'importo relativo;

b) il carico in riscossione nel 1949, comprese le rate dei suppletivi scadenti nel 1949 e le quote già in tolleranza negli anni precedenti la cui riscossione viene effettuata nel 1949, al netto delle quote indebite relative a tali carichi;

c) l'aggio contrattuale e l'addizionale relativa spettanti sull'intero carico di cui alla lettera *b*).

Nel caso di integrazione chiesta ai sensi del secondo comma dell'art. 4 del presente decreto, dovrà essere unita copia del provvedimento ministeriale che autorizza l'aumento della percentuale di integrazione, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo stesso.

Per l'integrazione prevista dagli articoli 9 e 10 del presente decreto, gli esattori ed i delegati e gestori, dovranno unire alle domande la documentazione ed i prospetti prescritti per il 1948 dai comma quarto e quinto dell'art. 2 del presente decreto.

Le esattorie di cui all'art. 9 dovranno inoltre presentare un prospetto dal quale risultino le riscossioni e le spese del 1948 e l'indicazione dettagliata dei maggiori oneri sopraggiunti nel 1949. Dovranno anche provare di avere effettuato il versamento dell'85% della addizionale riscossa, in conformità delle disposizioni portate dal successivo art. 12.

La concessione della integrazione nei casi previsti dagli articoli 9 e 10 del presente decreto, è autorizzata con decreto del Ministro per le finanze, sentita la Commissione di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 587.

Non saranno considerate tempestive le domande che presentate entro il termine prescritto non siano però corredate della necessaria documentazione.

Art. 8.

Il Ministero delle finanze, su parere delle Intendenze di finanza e delle Amministrazioni provinciali, potrà concedere ai ricevitori provinciali, caso per caso, per l'anno 1949, con le norme stabilite dall'art. 5 del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 587, un compenso per i maggiori oneri di gestione inerenti al servizio della ricevitoria provinciale.

Le domande complete di documentazione dovranno pervenire al Ministero delle finanze, Direzione generale delle imposte dirette, Divisione quarta, entro il 31 marzo 1950, sotto pena di decadenza. Non saranno ritenute valide le domande anche se tempestivamente presentate ad altri uffici ed anche se risultino trasmesse per posta prima della scadenza del termine fissato.

Alle domande dovrà essere unito un dettagliato e documentato conto economico della gestione dell'anno 1949, ed un prospetto dal quale risultino i seguenti elementi:

a) carico dei ruoli in riscossione nella provincia nel 1943 e nel 1949, distinto per esattoria al netto di aggio ed aggio spettante;

b) misura percentuale dell'aggio contrattuale;

c) ammontare delle riscossioni verificatesi nel 1949 anche se relative a carichi di anni precedenti, al netto di aggio, ed aggio relativo;

d) carico in tolleranza al 31 dicembre 1949;

e) elenco nominativo del personale in servizio nella ricevitoria, con indicazione della qualifica, attribuzioni e retribuzione distinta nelle sue voci componenti;

f) compenso liquidato o liquidabile per il servizio di tesoreria.

Art. 9.

Per le esattorie collocate per asta o d'ufficio agli effetti del quinquennio 1948-1952, gli esattori che non riescono a compensare le spese di gestione possono chie-

dere soltanto una integrazione, limitatamente ai maggiori oneri che si siano verificati dal 1° gennaio 1949, rispetto a quelli del 1948 per effetto della scala mobile.

Art. 10.

I delegati governativi ed i gestori provvisori di esattorie, potranno chiedere la concessione delle maggiori spese di gestione esclusivamente in base a rendiconto.

Art. 11.

Gli esattori delle imposte dirette sono autorizzati a trattenere provvisoriamente a titolo di acconto, sulla integrazione loro spettante, l'addizionale prevista dal decreto Ministeriale 20 gennaio 1949. Tali somme saranno detratte da quelle che risultano dovute agli esattori, e qualora vi sia eccedenza questa dovrà essere versata alla Tesoreria provinciale contemporaneamente alla presentazione della domanda di integrazione dalla quale l'eccedenza risulti, o entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento di liquidazione del compenso di cui all'art. 7 con imputazione ad apposito capitolo d'entrata. In caso di ritardo sarà applicata l'indennità di mora nella misura del 6 per cento e l'Amministrazione potrà procedere sulla cauzione per il ricupero del credito.

Ove l'esattore per qualsiasi causa ometta o ritardi di presentare la domanda di compenso è tenuto a versare in Tesoreria l'intero importo della addizionale riscossa, oltre l'indennità di mora sull'addizionale stessa e ciò non oltre il 15 aprile 1950, salvo l'azione prevista nel precedente comma.

Gli esattori di cui all'art. 9 del presente decreto potranno trattenere solo il 15 per cento della addizionale riscossa e verseranno l'85 per cento entro il giorno 10 del mese successivo alla scadenza di ciascuna rata, presso la Tesoreria provinciale, sul competente capitolo di entrata.

La quietanza del versamento deve essere presentata entro cinque giorni all'Intendenza di finanza competente per territorio. In caso di mancato o ritardato versamento sono applicabili le sanzioni di cui ai comma precedenti.

Qualora l'incremento dei carichi in riscossione, dia un provento per aggio e addizionale, uguale o superiore al 25 per cento di quello derivante dall'applicazione delle percentuali spettanti per il 1949, l'Intendente, in deroga al primo comma del presente articolo, disporrà che l'addizionale eccedente venga versata bimestralmente o prima del termine stabilito nel primo comma.

Art. 12.

Sono estese all'anno 1949 le norme portate dagli articoli 9 e 10 del decreto Ministeriale 4 febbraio 1947.

Roma, addì 19 febbraio 1949

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1949
Registro Finanze n. 4, foglio n. 21

(997)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1948.

Revoca di concessione di piscicoltura nelle acque del fiume Aniene.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 11 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e 2 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183 ed il decreto Ministeriale 12 ottobre 1926, in *Gazzetta Ufficiale* 17 dicembre stesso anno, n. 290, che detta norme per le concessioni di piscicoltura in acque pubbliche;

Visto il decreto Ministeriale 4 luglio 1941, registrato alla Corte dei conti l'8 settembre dello stesso anno, con il quale è stata accordata, per anni quindici, al Dopolavoro dell'Azienda Tranvie e Autobus del Governatorato di Roma la concessione a scopo di piscicoltura nelle acque del fiume Aniene per il tratto che va dalla diga di Fiumerotto a valle, al bacino di San Giovanni presso Tivoli;

Vista la lettera in data 15 maggio 1948, con la quale la Sezione pesca dell'« Enal » Circolo « Atac » dichiara di rinunciare alla concessione;

Decreta:

E' revocata la concessione di piscicoltura assentita a favore dell'ex Dopolavoro dell'« Atag » con decreto 4 luglio 1941 di cui alle premesse e di conseguenza le acque oggetto della concessione tornano alla libera pesca.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e comunicato al Ministero delle finanze per l'estinzione del credito relativo.

Il Prefetto della provincia di Roma, è incaricato della esecuzione del decreto, previa pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 5 maggio 1948

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 6, foglio n. 290.

(926)

AVVISO DI RETTIFICA

Nella legge 28 febbraio 1949, n. 43, concernente provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per lavoratori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 di lunedì 7 marzo 1949, all'art. 3, secondo comma, ove è detto: « I componenti del *Consiglio* sono nominati .. » ecc. si deve leggere: « I componenti del *Consiglio direttivo* sono nominati... » ecc.; all'art. 4, primo comma, ove è detto: « ... Collegio *dei* revisori dei conti, . » ecc., si deve leggere: « . Collegio *di* revisori dei conti, . » ecc.; all'art. 9, ultimo comma, ove è detto: « ... *riscuotono* gli assegni familiari.. » ecc., si deve leggere: « .. *riscuotano* gli assegni familiari... », ecc.; all'art. 13, ultimo comma, ove è detto: « Annualmente si *provvederà* altresì... » ecc.,. si deve leggere: « Annualmente si *procederà* altresì... » ecc.; all'art. 19, primo comma, ove è detto: « La metà degli alloggi, *destinati* alla locazione... » ecc., si deve leggere: « La metà degli alloggi, *destinata* alla locazione... » ecc.; all'art. 23, terzo comma, ultima linea, ove è detto: « ... dell'area della quale è *chiusa* l'espropriazione.. » ecc., si deve leggere: « ... dell'area della quale è *chiesta* l'espropriazione... » ecc.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Diffida per smarrimento di mandato di pagamento

Si avvisa che fu dichiarato lo smarrimento del titolo seguente:

Mandato diretto di pagamento n. 2635 — Esercizio 1942-43 — Capitolo del bilancio 147 — Emesso dal Ministero agricoltura e foreste Ragioneria centrale, a favore di Zocco Santo fu Emanuele da Canicattì Bagni (Siracusa) — Oggetto: contributo statale in c/ capitale per opere di miglioramento fondiario di competenza privata — Importo L. 7435.

S'invita quindi chiunque avesse rinvenuto o rinvenisse il titolo sopraindicato a presentarlo o farlo pervenire subito a questo Ministero dell'agricoltura e delle foreste Ragioneria centrale. In caso diverso, trascorso un mese dalla pubblicazione del presente avviso, ne verrà rilasciato un duplicato a forma dell'art. 471 del regolamento di contabilità approvato con decreto 23 maggio 1924, n. 827.

(999)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Trivero (Vercelli)

Fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1950-51, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Vercelli, dell'estensione di ettari 302, compresa nel comune di Trivero, delimitata dai seguenti confini:

dalla casa del popolo di Croce Mosso segue la strada provinciale fino al ponte per Baltigati, devia a sinistra salendo la carreggiabile fino alla frazione Roviore per raggiungere il rifugio Sella per la mulattiera od il crinale, scendendo poi la strada comunale per Baltigati-Cerreia-Rivarolo per salire la mulattiera detta delle Vaure, per andare a raggiungere la frazione Frignocca e seguendo la strada comunale scende fino a ricongiungersi con la suddetta casa del popolo.

(916)

Ampliamento della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Asola e Casalromano (Mantova)

La zona di ripopolamento e cattura di Asola e Casalromano (Mantova), di cui al decreto Ministeriale 1° luglio 1948, della estensione di ettari 301 circa, viene estesa sui fondi contigui della superficie di ettari 245 circa.

La zona stessa assume, pertanto, una superficie di ettari 546 circa e resta così delimitata:

a *nord*: strada comunale Casalromano-Fontanella, linea tramviaria Asola-Cremona e strada comunale Casalromano Asola, fino alla località tre strade;

ad *est*: strada comunale Canneto-Asola e linea ferroviaria Parma-Brescia;

a *sud*: passaggio a livello di Canneto sull'Oglio;

ad *ovest*: strada comunale Canneto-Casalromano, dal passaggio a livello fino alla Roggia Cerano, quindi questa fino a Casalromano.

(917)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

54ª Estrazione per l'ammortamento delle obbligazioni ferroviarie 3 % delle reti Adriatica, Mediterranea e Sicula

Si notifica che il giorno 4 aprile 1949, alle ore 10, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la 54ª estrazione per l'ammortamento delle obbligazioni ferroviarie 3 %, create in dipendenza della legge 27 aprile 1885, n. 3048, emesse dalle società esercenti le reti Adriatica, Mediterranea e Sicula, ed assunte dallo Stato in forza dell'art. 14 della legge 8 agosto 1895, numero 486.

Per ciascuna delle serie *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, saranno estratti i quantitativi di obbligazioni stabiliti dalle relative tabelle di ammortamento stampate a tergo dei titoli.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsarsi a partire dal 1° luglio 1949, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 marzo 1949

Il direttore generale: DE LIGUORO

(945)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 62

CAMBI VALUTARI 50 % (Esportazione)

Cambi di chiusura del 17 marzo 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	575 —	141 —
» Firenze	575 —	141 —
» Genova	575 —	141 —
» Milano	575 —	141 —
» Napoli	575 —	141 —
» Roma	575 —	141,50
» Torino	575 —	141 —
» Trieste	575 —	141 —
» Venezia	575 —	141 —

Media dei titoli del 17 marzo 1949

Rendita 3,50 % 1906	77,65
Id. 3,50 % 1902	70,40
Id. 3 % lordo	53 —
Id. 5 % 1935	97,55
Redimibile 3,50 % 1934	72 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,225
Id. 5 % (Ricostruzione)	93,475
Id. 5 % 1936	93,70
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	100 —
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,90
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,90
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,90
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,40
Id. 4 % (15 settembre 1951)	97,35
Id. 5 % convertiti 1951	100,10

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie mensili ai sensi del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, valide per il mese di marzo 1949:

1 dollaro U.S.A.	L. 575 —
1 franco svizzero	» 141 —

Cambi di compensazione del 17 marzo 1949

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 13,12	per franco belga
Danimarca	» 72,98	» corona danese
Francia	» 2,15	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 70,57	» corona norvegese
Spagna (c/globale nuovo e c/B)	» 31,96	» peseta
Svezia (c/speciale)	» 159,94	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito e trasferimenti vari)	» 142,50	» franco svizzero

Per la lira sterlina valgono le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 27 novembre 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 1948).

Ufficio Italiano dei Cambi

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Revoca della nomina di candidate risultate vincitrici del concorso per titoli a duecento posti di vice assistente sanitaria visitatrice provinciale in prova (grado 12°, gruppo C) nell'Amministrazione della sanità pubblica.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 30 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1948, registro n. 16 Presidenza, foglio n. 307, col quale si provvide alla nomina delle vincitrici del concorso per titoli a duecento posti di vice assistente sanitaria visitatrice provinciale in prova (grado 12°, gruppo C) nell'Amministrazione della sanità pubblica;

Considerato che hanno rinunziato alla nomina, le seguenti candidate, risultate vincitrici del concorso predetto:

1. Sartori Carmela
2. Fracca Rosina
3. Sircana Maria Teresa
4. Leonori Zulema
5. Guarnaccia Francesca
6. Alcamo Maria
7. De Andreis Andreina
8. Migliarini Candida
9. Scarpari Maria
10. Mattei Armanda
11. Sacchi Gabriella
12. Bianchi Annunziata
13. Mancia Francesca Umbra
14. Bucciarelli Maria Luisa
15. Carnesecchi Leonarda
16. Grassi Elvezia
17. Rebesco Luigia
18. Jachia Egle
19. Trevisan Jolanda
20. Monti Elvira
21. Lanzoni Maria
22. Benigni Edvige
23. Segre Lea
24. Lamponi Elsa
25. Gnocchi Liliana
26. Giovannini Zora
27. Balletto Felicina
28. Cantagalli Nella
29. Roncaglia Marta
30. Franco Domenica
31. Torta Gemma
32. Stagnoli Giovanna
33. Stanzani Angelina
34. Patrizi Gabriella
35. Guerra Guadalupe
36. Bernardi Angela
37. Brugnoni Clelia
38. Vegni Maria
39. Da Broi Antonietta
40. Loser Angelina
41. Stevens Marianna

Visto il decreto 20 gennaio 1941, n. 95, concernente il riordinamento dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione della sanità pubblica;

Visto il regolamento per il personale della predetta Amministrazione, approvato con decreto 24 giugno 1914, n. 702, ed il decreto 30 ottobre 1924, n. 2042;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che istituì l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

La nomina a vice assistenti sanitarie visitatrici provinciali in prova, disposta con il decreto indicato in narrativa, è revocata per le candidate Sartori Carmela, Fracca Rosina, Sircana Maria Teresa, Leonori Zulema, Guarnaccia Francesca, Alcamo Maria, De Andreis Andreina, Migliarini Candida, Scarpari Maria, Mattei Armanda, Sacchi Gabriella, Bianchi Annunziata, Mancia Francesca Umbra, Bucciarelli Maria Luisa, Carnesecchi Leonarda, Grassi Elvezia, Rebesco Luigia, Jachia Egle, Trevisan Jolanda, Monti Elvira, Lanzoni Maria, Benigni Edvige, Segre Lea, Lamponi Elsa, Gnocchi Liliana, Giovannini Zora, Balletto Felicina, Cantagalli Nella, Roncaglia Marta, Franco Domenica, Torta Gemma, Stagnoli Giovanna, Stanzani Angelina, Patrizi Gabriella, Guerra Guadalupe, Bernardi Angela, Brugnoni Clelia, Vegni Maria, Da Broi Antonietta, Loser Angelina, Stevens Marianna.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione, a norma di legge, e pubblicato, per gli ulteriori effetti, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Roma, addì 25 novembre 1948

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
COTELLESSA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1949
Registro Presidenza n. 22, foglio n. 187. — FERRARI

(948)

Sostituzione del presidente e di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sondrio.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto il proprio decreto n. 20475.2/8006, in data 4 marzo 1948, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti vacanti di medico condotto nella provincia di Sondrio;

Visto il proprio decreto n. 20475.2/12211, in data 28 settembre 1948, col quale è stato provveduto alla sostituzione del vice prefetto dott. Francesco Diana col vice prefetto dott. Dante Di Vita, presidente della Commissione suddetta;

Vista la nota con la quale il prefetto di Sondrio rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Dante Di Vita e il medico provinciale dott. Giacomo Bontempo, rispettivamente nella qualità di presidente e componente della predetta Commissione giudicatrice, perchè trasferiti ad altra sede;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Dante Di Vita è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti vacanti di medico condotto nella provincia di Sondrio il vice prefetto dott. Domenico Mollo.

In sostituzione del medico provinciale dott. Giacomo Bontempo è nominato componente della stessa Commissione giudicatrice il medico provinciale dott. Giuseppe Piperata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 2 marzo 1949

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(951)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.